

ni". Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

I redditi così ottenuti vanno rivalutati:

- dell'**80** per cento (redditi dominicali);
- del **70** per cento (redditi agrari).

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

**ATTENZIONE** I produttori agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli e concedenti) devono compilare la Sez. III del quadro RR, indicando i contributi previdenziali versati per l'anno 1997. Il titolare di impresa agricola familiare o il titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS per l'imputazione delle quote di reddito agrario spettanti ai collaboratori familiari e al coniuge. I contribuenti tenuti al versamento dell'acconto dell'IRAP devono compilare il prospetto per la relativa determinazione. Informazioni più dettagliate in merito si trovano nelle istruzioni relative ai suddetti quadri.

**6.3**

**Come si compila il quadro RA**

*Se i rigi del quadro non sono sufficienti, va compilato un ulteriore quadro RA. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra dei modelli utilizzati.*



Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato compilando un singolo rigo del quadro. Se la partita catastale comprende sia particelle situate in territori montani o in zone agricole svantaggiate sia particelle situate in altre zone, devono essere compilati rigi distinti.

Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Occorre, altresì, compilare due distinti rigi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune ipotesi indicate in Appendice alla voce "Modificazione delle comunioni tacite familiari").

Nelle **colonne 1 e 3**, indicare il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati, rispettivamente, dell'**80** e del **70** per cento.

**ATTENZIONE** Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A del Mod. 740 dell'anno precedente, dividere gli importi di colonna 1 e 2, rispettivamente, per 1,55 e per 1,45 (allo scopo di ottenere il valore dei redditi dominicale ed agrario prima della rivalutazione del 55 e del 45 per cento già operata) e moltiplicare il risultato ottenuto, rispettivamente, per 1,80 e per 1,70.

Se, invece, i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A del Mod. 730 dell'anno precedente o dai certificati catastali, gli importi da indicare in colonna 1 e 3 devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi, rispettivamente, per **1,80** e **1,70**, in quanto i redditi riportati nel Mod. 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** proprietario del terreno;
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone. In questo caso, vedere in Appendice la voce "Riduzione del reddito dei terreni";
- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- **5** titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- **6** titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- **7** titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Nelle **colonne 4 e 5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa percentuale.

Nella **colonna 6**, per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

- **1** in caso di mancata coltivazione;
- **2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- **3** in caso di terreno in conduzione associata;
- **4** in caso di azienda agricola situata in territorio montano di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;
- **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
- **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 3 e al codice 4.



In questi casi vedere in Appendice la voce "Riduzione del reddito dei terreni", contenente anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne **7** e **8**.

Nelle **colonne 7** e **8**, indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

In caso di conduzione associata, nella colonna 8 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente ed esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Nel **riga RA13**, indicare l'importo totale dei redditi dominicali ed agrari dei terreni indicati nei righe da **RA1** ad **RA12**.

Registratori di cassa

Agli agricoltori obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1° gennaio 1993 compete un credito di imposta, da indicare nel **riga RN17** del quadro RN, pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni di lire.

Contributi dell'UNIRE

Le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel **riga RN18** del quadro RN. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

## R7. QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

7.1

**Chi deve compilare questo quadro**

Il **quadro RB** deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare. Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.



*I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.*

Le persone che esercitano arti e professioni o attività di impresa devono indicare in questo quadro gli immobili posseduti, utilizzati "in modo promiscuo" per l'esercizio delle loro attività e per l'uso personale e familiare; non devono, invece, indicare gli immobili utilizzati esclusivamente per la loro attività.

Le persone che esercitano attività d'impresa devono indicare in questo quadro anche gli immobili che pur utilizzati esclusivamente per l'esercizio della propria attività sono considerati relativi all'impresa e non indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di goduto individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito

relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (ad es. IACP, ex INCIS, ecc.).

7/2

## Immobili da non dichiarare

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrittibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel **quadro RL**.

7/3

## Come si compila il quadro RB

*Se i rigi del quadro non sono sufficienti va compilato un ulteriore quadro RB. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra dei modelli utilizzati.*

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta, tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso. Per le modalità di calcolo vedere in Appendice la voce "Percentuale media di possesso".

La **colonna 4** va utilizzata se l'unità immobiliare, o una parte di essa, è data in locazione (e non si configura esercizio di attività d'impresa, anche occasionale) indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone).

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.



*L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione ed anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o conditolari del diritto reale.*

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare, per ciascuna unità immobiliare, la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:

*Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale".*

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente, che normalmente coincide con quella di residenza anagrafica;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo-canone);
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **6** unità immobiliare utilizzata in parte come abitazione principale e in parte come immobile strumentale;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

- **1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, che per legge siano state escluse da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita.

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate.

Se il contribuente è l'unico proprietario per tutto l'anno nella **colonna 7** indicare:

- l'importo di **colonna 1**, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di **colonna 1**, maggiorato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di **colonna 1** e quello di **colonna 4**, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di **colonna 4**, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se il contribuente non è l'unico proprietario o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella **colonna 7** indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) e divisa per 365;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo RB13**, riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nella **colonna 7** dei righi da **RB1** a **RB12**.



### Deduzione per l'abitazione principale

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze va sottratta una deduzione fino a **lire 1.100.000**.

La deduzione, da indicare nel **rigo RB14**, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e alla quota di possesso. La deduzione non può essere superiore all'ammontare complessivo del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

La deduzione non compete ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.



### Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale spetta secondo particolari modalità nei seguenti casi:

- il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale nel corso dell'anno;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- la quota e il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota e dal periodo di possesso delle relative pertinenze;
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o professione;
- l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione;

• l'unità immobiliare è utilizzata in parte come abitazione principale e in parte è concessa in locazione.

In tali casi vedere in Appendice la voce "Deduzione per l'abitazione principale - casi particolari". Nel **rigo RB15**, indicare la differenza tra l'importo indicato nel **rigo RB13** e quello indicato nel **rigo RB14**.

## RB. QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

8.1

### Come è composto il quadro RC

Il quadro RC va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati.

Il quadro RC è articolato in tre Sezioni nelle quali vanno indicati:

- **Sezione I**, i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente;
- **Sezione II**, tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni;
- **Sezione III**, l'ammontare delle ritenute relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II e l'imponibile assoggettato al Cssh.

Se i rigi del quadro non sono sufficienti ad indicare tutti i redditi posseduti, va compilato un ulteriore quadro RC. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra dei modelli utilizzati.

In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero"

sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.



8.2

### Sez. I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa Sezione vanno indicati:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'Inps o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- i compensi corrisposti ai lavoratori impegnati per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure professionali operanti nelle Aziende sanitarie locali (Asl) con rapporto di lavoro dipendente (ad es., biologi e psicologi);
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) per il sostentamento dei propri ministri di culto e quelli corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione di cui al D.lgs. n. 124, del 1993.

**ATTENZIONE** I lavoratori dipendenti, che hanno chiesto al sostituto d'imposta di tener conto dei redditi erogati durante precedenti rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione (o dal Mod. 101) consegnata dall'ultimo sostituto.

Nella **colonna 1**, va barrata la casella se si dichiarano trattamenti pensionistici.

Nella **colonna 2**, dei rigi da RC1 a RC4, indicare l'importo dei redditi percepiti (**punto 1** della certificazione o del Mod. 101).

Nel **rigo RC5**, riportare il totale dei redditi indicati nei righi da **RC1 a RC4**.

Nel **rigo RC6**, indicare il numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi dichiarati nei righi precedenti, per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In particolare, se è stato compilato un solo rigo si può tener conto del numero dei giorni indicato nel **punto 11** della certificazione o del Mod. 101.

Se sono stati compilati più rigi, indicare nel **rigo RC6** il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

*In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'Inps o da altri Enti e di borse di studio.*

### 8.3

## Sez. II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

In questa sezione, nei **rigi RC7 e RC8**, vanno indicati:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

*Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la nuova disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in Appendice alla voce "Attività libero professionale intramuraria".*

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Se vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, deve essere barrata la casella di **colonna 1**.

Nel **rigo RC9**, riportare il totale dei redditi indicati nei **rigi RC7 e RC8**.

### 8.4

## Sez. III - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e Csn

Nel **rigo RC10**, indicare il totale delle ritenute effettivamente subite sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II (punto 9 della certificazione e/o punto 10 del Mod. 101).

Nel **rigo RC11**, indicare il totale degli imponibili già assoggettati al Csn relativi ai redditi dichiarati nella Sez. I e II, rilevabili dal **punto 35** della certificazione e/o dal **punto 33** del Mod. 101.

## R9. PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO

### 9.1

## Chi sono i familiari a carico

Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 1997 hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare non superiore a **L. 5.500.000**:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) minori di età o permanentemente inabili al lavoro e i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- i seguenti altri familiari:
  - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  - i figli che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente e, in mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
  - i genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
  - i genitori adottivi;
  - i generi e le nuore;
  - il suocero e la suocera;
  - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Rientrano, quindi, nella categoria degli «altri familiari a carico» anche il figlio maggiorenne o il figlio dedito agli studi o al tirocinio gratuito ma di età superiore ai 26 anni, purché convivano con il contribuente o ricevano da lui un assegno alimentare.

Per fruire della detrazione per altri familiari a carico è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di L. 5.500.000, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

*La prestazione, nel corso del 1997, del servizio militare di leva da parte del familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni.*



**ATTENZIONE** *La detrazione per familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5.500.000.*

*Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia.*

*Non possono essere considerati a carico i familiari che per il 1997 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.*

Per ciascun familiare a carico barrare la **casella C**, se si tratta del coniuge, la **casella F**, se si tratta del figlio e la **casella A**, se si tratta di altro familiare a carico. Devono essere, inoltre, indicati il codice fiscale e il numero dei mesi a carico per i quali spetta la detrazione. Si ricorda, infatti, che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui le condizioni richieste si sono verificate a quello in cui queste sono cessate (ad es. per un figlio nato il 27 luglio 1997 la detrazione spetta per 6 mesi).

Se nel corso del 1997 è cambiata la situazione di un familiare (ad esempio, un figlio che nel corso dell'anno ha compiuto il 26° anno di età, per il quale spetta, fino al mese nel quale si è verificato questo evento, la detrazione per "Figlio a carico" e dal mese successivo quella per "Altro familiare a carico") bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

## CONIUGE A CARICO

La detrazione per il coniuge a carico (da indicare nel **rigo RN6**) spettante per l'intero anno è pari a lire:

- 1.057.552, se il reddito imponibile (**rigo RN4**) non supera lire 30 milioni;
- 961.552, se il reddito imponibile è superiore a lire 30 milioni ma non a lire 60 milioni;
- 889.552, se il reddito imponibile è superiore a lire 60 milioni ma non a lire 100 milioni;
- 817.552, se il reddito imponibile è superiore a lire 100 milioni.

In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso dell'anno, la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico (ad es. in caso di matrimonio avvenuto nel mese di aprile e un reddito imponibile compreso tra 30 e 60 milioni la detrazione da indicare al rigo RN6 è pari ai 9/12 di lire 961.552 = 721.164 arrotondate a lire 721.000).

**ATTENZIONE** *Nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare non superiore a lire 5.500.000 la detrazione spetta comunque a uno soltanto di essi.*

## FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico, compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati, spetta in uguale misura a entrambi i genitori, anche se sono separati. La detrazione per figli a carico spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte in Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico".

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, nonché negli altri casi descritti in Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico". L'importo delle detrazioni per figli a carico, da indicare nel **rigo RN7**, è rilevabile nella **Tabella** della pagina seguente.

**ATTENZIONE** Nella tabella sono indicati gli importi della detrazione, nei casi di mancanza del coniuge, solo per redditi imponibili (riga **RN4**) non superiori a lire 30 milioni. Per redditi imponibili superiori, gli importi rilevati dalla tabella devono essere ridotti di lire:

- 96.000 per redditi imponibili superiori a lire 30 milioni ma non a lire 60 milioni;
- 168.000 per redditi imponibili superiori a lire 60 milioni ma non a lire 100 milioni;
- 240.000 per redditi imponibili superiori a lire 100 milioni.

Se un figlio risulta a carico per una sola parte dell'anno la detrazione va proporzionalmente ridotta; ad es. per un figlio nato ad ottobre 1997 e a carico di entrambi i genitori la detrazione da indicare al rigo RN7 è pari a 3/12 di lire 94.437 = 23.609 arrotondate a lire 24.000.

**ALTRI FAMILIARI A CARICO**

Nel rigo **RN8**, indicare l'importo della detrazione per altri familiari a carico pari a **L. 130.592** per ciascuno di essi.

Nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone (ad es., per i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori o anche per il figlio ultraventiseienne di genitori separati che vive con un genitore e percepisce dall'altro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) la detrazione per gli altri familiari a carico va divisa proporzionalmente fra i contribuenti aventi diritto (L. 65.296 per ciascun genitore, arrotondate a L. 65.000).

**DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO**

Figli a carico		Figli a carico in mancanza del coniuge (per redditi imponibili fino a 30 milioni di lire)	
per 1 figlio	L. 94.437	per 1 figlio	L. 1.057.552
per 2 figli	L. 188.874	per 2 figli (compreso il primo)	L. 1.246.426
per 3 figli	L. 283.311	per 3 figli (compreso il primo)	L. 1.435.300
per 4 figli	L. 377.748	per 4 figli (compreso il primo)	L. 1.624.174
per 5 figli	L. 472.185	per 5 figli (compreso il primo)	L. 1.813.048
per 6 figli	L. 566.622	per 6 figli (compreso il primo)	L. 2.001.922
per 7 figli	L. 661.059	per 7 figli (compreso il primo)	L. 2.190.796
per 8 figli	L. 755.496	per 8 figli (compreso il primo)	L. 2.379.670
per ogni altro figlio	L. 94.437	per ogni altro figlio	L. 188.874

**R10. QUADRO RP - ONERI E SPESE**



**A chi spettano**

Nel quadro RP indicare:

- nella **Sezione I**, gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 22 per cento;
  - nella **Sezione II**, gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
  - nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativo al sisma nelle Regioni Calabria ed Emilia Romagna, per le quali spetta la detrazione del 41 per cento.
- La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1997 dal contribuente nell'interesse proprio, sono rimasti effettivamente a carico e non sono stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto alla detrazione anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
- Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori; se, però, la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori, questi potrà tenere conto dell'intero importo per calcolare la detrazione annotando nel documento comprovante la spesa di averla sostenuta interamente. Ovviamente, se uno



dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta ai fini del calcolo della detrazione.

Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo RP18** sono deducibili anche se sono state sostenute per gli altri familiari indicati al punto 9.1 del paragrafo R9. Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, rispettivamente, nel **rigo RP12** e nel **rigo RP20**.

## 10.2

### Sez. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 22 per cento


Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta del 22 per cento.

#### SPESE SANITARIE (Righi RP1 e RP2)


Nel **rigo RP1**, indicare le spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 250.000. Se sono state sostenute, ad esempio, spese per un ammontare complessivo di lire 800.000, nel **rigo RP1** va indicato l'importo di lire 550.000.

Sono tali le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto (o affitto) di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri per degenze e ricoveri collegati ad una operazione chirurgica. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciato dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo RP18**);
- acquisto di medicinali;
- importo del ticket pagato, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

**ATTENZIONE**  Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo RP1** anche le erogazioni, indicate al **punto 14** della certificazione (12 del Mod. 101), effettuate dal sostituto d'imposta a fronte di spese sanitarie.

Nel **rigo RP2**, indicare le spese sostenute per mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedito capacità motorie e quelle per i sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, per le quali la detrazione spetta sull'intero importo.

**ATTENZIONE**  Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo RP2** anche le erogazioni, indicate al **punto 14bis** della certificazione (12bis del Mod. 101), effettuate dal sostituto d'imposta a fronte di spese sanitarie.

Non vanno indicate nei **righi RP1 e RP2** alcune spese sanitarie sostenute nel 1997 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

- spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati dal sostituto o dal sostituto ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratti o di accordi o regolamenti aziendali, se tali contributi non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al **punto 39** della certificazione consegnata al lavoratore.

- Si considerano invece rimaste a carico del contribuente, le spese sanitarie rimborsate:
- per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione di imposta del 22 per cento);
  - a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al **punto 38** della certificazione consegnata al lavoratore;
  - per effetto di contributi versati dal contribuente o da altri, che concorrono a formare il suo reddito (salvo che il sostituto di imposta ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta).

Informazioni più dettagliate in merito alle spese sanitarie, chiarimenti sulle eventuali spese sostenute all'estero e, più in generale, sulla documentazione da conservare sono riportati in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

### INTERESSI PASSIVI (Righi da RP3 a RP6)

Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nell'anno 1997 indipendentemente dalla scadenza della rata.

Nel **rigo RP3**, indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.


Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. In questo caso il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie coistestatori in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Unione europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario", (cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tale circostanza si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile, ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota di interessi nel limite dell'importo massimo di lire 3.500.000;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:

- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Nel **rigo RP4**, indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

**ATTENZIONE**  Se l'ammontare di **rigo RP3** è maggiore o uguale a 4 milioni di lire, nel **rigo RP4** non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di **rigo RP3** è inferiore a 4 milioni di lire, la somma degli importi indicati nei **righi RP3 e RP4** non deve superare lire 4 milioni.

**Esempio 1:** interessi passivi relativi all'abitazione principale (**rigo RP3**) L. 5.000.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel **rigo RP4** non va indicato alcun importo.

Contratti di mutuo stipulati dal 1993

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

**Esempio 2:** interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP3) L. 2.500.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo RP4 indicare L. 1.500.000.

Contratti di mutuo stipulati nel 1991 e nel 1992

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo RP3) e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio, si verifica variazione se l'immobile è concesso in locazione).

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno riportate nel rigo RP3 o nel rigo RP4 in base alle modalità precedentemente indicate.

Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione, al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo, e di immissione in possesso e non a quello dell'acquisto.

In caso di accollo di mutuo avvenuto, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo RP3 o nel rigo RP4 è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, nonché la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, etc.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad es. per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad es. per l'acquisto di una residenza secondaria), con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili;
- aperture di credito bancarie, anche se garantite da ipoteca.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri, anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico.

Nel rigo RP5, indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato. La detrazione spetta su un importo massimo di 5 milioni di lire e, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

Nel rigo RP6, indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti o mutui agrari di ogni specie. Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

## PREMI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI NON OBBLIGATORI PER LEGGE

Nel rigo RP7, indicare i premi per le assicurazioni sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero o a compagnie estere per un importo complessivo non superiore a lire 2.500.000.

Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione".

Le informazioni in merito ai tipi di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici e alle condizioni per fruire della detrazione sono riportate in Appendice alla voce "Mutui contratti per interventi di recupero edilizio".

La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi alla prosecuzione o all'iscrizione volontaria alla gestione separata dell'Inps (ad esempio gli ultrasessantacinquenni) nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente, come risultante da idonea documentazione, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.



**ATTENZIONE** Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo RP7** anche le erogazioni per premi di assicurazione versati dal sostituto di imposta, riportate nel **punto 12** della certificazione (13 del Mod. 101), nonché gli eventuali contributi volontari trattenuti dal sostituto di imposta indicati nello spazio delle Annotazioni della certificazione o del Mod. 101.

### CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nel **rigo RP8**, riportare i contributi versati ai fondi pensione già indicati nel **punto 13** della certificazione (14 del Mod. 101).

La somma degli importi indicati nei **righe RP7 e RP8** non può risultare superiore all'importo di lire 2.500.000. Tale limite è elevato a lire 3.000.000 solo se nel **rigo RP8** è indicato un importo non inferiore a 500.000 lire.

**Esempio 1:** Contributi volontari (**rigo RP7**) L. 2.500.000; contributi per previdenza complementare L. 300.000; nel **rigo RP8** non va indicato alcun importo.

**Esempio 2:** Contributi volontari (**rigo RP7**) L. 2.500.000; contributi per previdenza complementare L. 600.000; nel **rigo RP8** indicare L. 500.000.

### SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E UNIVERSITARIA

Nel **rigo RP9**, indicare le spese sostenute nel 1997, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali italiani.

### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

Nel **rigo RP10**, indicare le erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di lire 500.000 ed un importo massimo di lire 50 milioni. L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti.

**ATTENZIONE** Questa detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dei redditi 1996, ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

### SPESE FUNEBRI

Nel **rigo RP11**, indicare le spese funebri sostenute nel 1997 in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice alla voce "Familiari indicati nell'art. 433 del c.c." e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a 1.000.000 di lire.

### ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Nel **rigo RP12**, indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righe (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello

Le informazioni in merito agli altri oneri per i quali spetta la detrazione sono riportate in Appendice alla omonima voce.

spettacolo, erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale).

Nel **rigo RP13**, indicare il totale degli importi indicati nei **rigi** da **RP1** a **RP12** sul quale determinare la detrazione.

**10.3**

## Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

Vanno indicati in questa sezione gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo.

### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI

Nel **rigo RP14**, indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati, in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1997 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), compresi quelli versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per veicoli (RC veicoli). Vanno esclusi, invece, quelli trattenuti direttamente dal soggetto che eroga gli emolumenti. Coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale trovano indicati gli importi deducibili nei punti 30, 32 e 36 della certificazione consegnata dal sostituto d'imposta (o Annotazioni del Mod. 101);
- il contributo del 10 per cento versato obbligatoriamente alla gestione separata dell'Inps, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex-Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è ineducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa. I collaboratori, invece, possono dedurre detti contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato la detta rivalsa.

### CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEGLI IMPRENDITORI

Nel **rigo RP15**, indicare i contributi versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa a forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato e non può comunque essere superiore a lire 5.000.000.

### CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Nel **rigo RP16**, indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità Ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di 2.000.000 di lire.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.


### CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Nel **rigo RP17**, indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo di rigo RN1, colonna 2.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

### SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER I PORTATORI DI HANDICAP

Nel **rigo RP18**, indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile dedurre l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

**ATTENZIONE**  Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di deambulazione e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione, sostenute dai portatori di handicap rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sez. I nei rigi RP1 e RP2.

### ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Nel **rigo RP19**, indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento di matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

### ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Nel **rigo RP20**, indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti rigi (in particolare: 50 per cento delle imposte arretrate; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avvicinamento).

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo.

Nel **rigo RP21**, indicare il totale degli importi deducibili indicati nei rigi da RP14 a RP20 da riportare nel rigo RN3 del quadro RN.

Le informazioni in merito agli altri oneri deducibili sono riportate in Appendice alla omonima voce.

10.4

### Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute a seguito del sisma nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali spetta la detrazione del 41 per cento

Vanno indicate in questa Sezione le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei Comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Tali spese danno diritto ad una detrazione di imposta del 41 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

A tal fine, nel **rigo RP22**, indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile che ha presentato anche per conto del dichiarante l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione;
- in **colonna 2**, il numero di rate (5 o 10) per le quali si intende suddividere la detrazione di imposta delle spese sostenute nel 1996;
- in **colonna 3**, l'importo della seconda rata delle spese sostenute nel 1996.

Nel **rigo RP23**, indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile che ha presentato anche per conto del dichiarante l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione;
- in **colonna 2**, il numero di rate (5 o 10) per le quali s'intende suddividere la detrazione di imposta delle spese sostenute nel 1997;
- in **colonna 3**, l'importo della prima rata delle spese sostenute nel 1997.

## RT 1. QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF

Nel **rigo RN1, colonna 2**, indicare il reddito complessivo ottenuto sommando i redditi risultanti dai vari quadri del modello base e dagli eventuali modelli aggiuntivi relativi all'Irpef, specificando, nella **colonna 1**, l'importo degli eventuali redditi prodotti all'estero già compresi nel totale indicato. Si ricorda che i redditi del quadro RM vanno sommati solo se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria.

Per facilitare la determinazione del reddito complessivo può essere utilizzato lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute riportato in allegato.

Gli esercenti arti e professioni e gli esercenti attività d'impresa devono tenere conto che:

- il reddito d'impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, per il quale si è fruito di una imposizione in misura ridotta, pari al 19 per cento (agevolazione DIT), non concorre alla formazione del reddito complessivo da indicare nel rigo RN1, colonna 2, ma di esso si deve tener conto ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito;
- se dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata sono derivate perdite, il loro ammontare, da indicare nel riepilogo con il segno meno, va sottratto dall'importo degli altri redditi. Si ricorda che dal 1995 le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti da redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione, esclusivamente, dai rispettivi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza in essi;
- a decorrere dall'anno 1997 le perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi nei primi tre periodi d'imposta possono essere computate in diminuzione nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Vedere la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" nell'Appendice del 3° fascicolo.

Se il totale delle perdite è superiore al totale dei redditi la differenza da indicare nel rigo RN1, colonna 2, deve essere preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RN2**, indicare il totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI e RM.

Nel **rigo RN3**, riportare l'importo di rigo RP21.

Nel **rigo RN4**, indicare la differenza tra l'ammontare della somma dei rigi RN1, colonna 2, e RN2 e l'importo degli oneri deducibili di cui al rigo RN3.



*Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di rigo RN4 risulta minore di zero, indicare zero ai rigi RN4, RN5 e RN14 e proseguire nell'indicazione degli altri dati.*

## 11.1 Come si calcola l'imposta

Nel **rigo RN5**, indicare l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4, calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi. Per il calcolo vedere la sottostante Tabella, ovvero utilizzare il metodo pratico riportato in Appendice alla voce "Metodo pratico per il calcolo dell'Irpef".

### CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta su redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire 7.200.000	10	10% sull'intero importo
altre lire 7.200.000 e fino a lire 14.400.000	22	720.000 + 22% parte eccedente 7.200.000
altre lire 14.400.000 e fino a lire 30.000.000	27	2.304.000 + 27% parte eccedente 14.400.000
altre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000	34	6.516.000 + 34% parte eccedente 30.000.000
altre lire 60.000.000 e fino a lire 150.000.000	41	16.716.000 + 41% parte eccedente 60.000.000
altre lire 150.000.000 e fino a lire 300.000.000	46	53.616.000 + 46% parte eccedente 150.000.000
altre lire 300.000.000	51	122.616.000 + 51% parte eccedente 300.000.000

**ATTENZIONE** Gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria che fruiscono dell'agevolazione DIT, ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda devono operare nel modo seguente:

- sommare l'importo di rigo RN4 a quello agevolato DIT di cui al rigo RJ16, colonna 1;
- calcolare, nei modi ordinari, l'imposta corrispondente a detta somma e, dall'imposta così determinata, sottrarre l'imposta ordinaria corrispondente alla parte del reddito d'impresa cui è applicabile l'imposta sostitutiva del 19 per cento. L'importo così determinato va indicato nel rigo RN5.

Esempio:

Reddito imponibile (rigo RN4)	L. 110.000.000	+
Reddito agevolato DIT	L. 40.000.000	=
Reddito complessivo comprensivo del reddito agevolato DIT	L. 150.000.000	=

Pertanto:

Imposta determinata nei modi ordinari su 150.000.000	L. 53.616.000	-
Imposta determinata nei modi ordinari su 40.000.000	L. 9.916.000	=
Imposta lorda da indicare nel rigo RN5	L. 43.700.000	=

### DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Nei **rigi RN6, RN7 e RN8**, indicare le detrazioni per familiari a carico determinate secondo le istruzioni riportate nel paragrafo R9.

### DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi dichiarati nel quadro RC, Sez. I. Nel **rigo RN9**, indicare l'importo totale di tali detrazioni rilevandolo dalla omonima **Tabella**, nella quale è riportato l'ammontare complessivo della detrazione e della ulteriore detrazione per lavoro dipendente spettante per l'intero anno.

Se il periodo di lavoro o di pensione nell'anno è inferiore a 365 giorni, la detrazione va ridotta in relazione al numero di giorni indicato al rigo RC6 del quadro RC (ad es. per un periodo di lavoro nell'anno di 200 giorni e un reddito di lavoro dipendente di lire 20.000.000, la detrazione da indicare al rigo RN9 è pari a lire  $784.634 \times 200/365 = 429.936$  arrotondate a lire 430.000).



**DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE**

Reddito di lavoro dipendente		
fino a L. 9.000.000		L. 1.096.634
oltre L. 9.000.000	e fino a L. 9.100.000	L. 1.059.634
oltre L. 9.100.000	e fino a L. 15.000.000	L. 1.029.630
oltre L. 15.000.000	e fino a L. 15.100.000	L. 991.943
oltre L. 15.100.000	e fino a L. 15.200.000	L. 916.538
oltre L. 15.200.000	e fino a L. 15.300.000	L. 831.719
oltre L. 15.300.000		L. 784.634

**DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA**

La detrazione per lavoro autonomo e/o impresa spetta per i soli redditi dichiarati nel quadro RE Sez. I, nel quadro RG e nel quadro RH (per le partecipazioni in associazioni tra artisti e professionisti o in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata). Nel **rigo RN10**, indicare l'importo della detrazione rilevandolo dalla sottostante **Tabella**.



In caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro autonomo e/o impresa e di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il rigo RN9 o il rigo RN10.

**DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA**

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		
fino a L. 8.600.000		L. 213.570
oltre L. 8.600.000	e fino a L. 8.700.000	L. 169.500
oltre L. 8.700.000	e fino a L. 8.900.000	L. 81.360
oltre L. 8.900.000		L. 0

**DETRAZIONE PER GLI ONERI**

Nel **rigo RN11**, indicare l'importo della detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I il cui totale è indicato nel rigo RP13.

La detrazione è pari al 22 per cento dell'importo di rigo RP13.

Nel **rigo RN12**, indicare l'importo della detrazione per le spese di cui alla Sez. III pari al 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP24.

Nel **rigo RN13**, indicare la somma degli importi dei rigi da RN6 a RN12.

Nel **rigo RN14**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RN5 e quello di rigo RN13. Se l'importo di rigo RN13 è maggiore di quello di rigo RN5, nel rigo RN14 indicare zero.

**CREDITI D'IMPOSTA**

Nel **rigo RN15**, gli esercenti attività d'impresa e gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, devono indicare il credito d'imposta eventualmente spettante per le nuove iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997; Per l'individuazione dei requisiti, per le modalità di calcolo e imputazione del credito, vedere in Appendice la voce "Credito di imposta per le nuove iniziative produttive".

Nel **rigo RN16**, indicare la somma dei crediti d'imposta per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero.

Chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione del credito per le imposte pagate all'estero sono riportati in Appendice alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

Nel **rigo RN17**, indicare la somma dei crediti di imposta diversi da quelli da indicare nei rigi RN15 e RN16, quali i crediti d'imposta sui dividendi, quelli per i registratori di cassa e quelli spettanti ai contribuenti che hanno inviato i questionari per la dichiarazione degli studi di settore su supporto magnetico.

Indicare in questo rigo anche l'imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al D.lgs 1° aprile 1996, n. 239, conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, nonché i crediti d'imposta di cui all'art. 2, comma 142, della L. 662/96 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili).



**ATTENZIONE** Se il contribuente ha percepito utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'articolo 96-bis del Tuir (c.d. "dividendi comunitari") prima di compilare il rigo RN17 consultare in Appendice la voce "Dividendi comunitari".

Nel **rigo RN18**, indicare la somma delle ritenute subite. Se il contribuente ha solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati l'importo da indicare è direttamente rilevabile dal rigo RC10. In tutti gli altri casi utilizzare lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Nel **rigo RN19**, indicare la somma delle ritenute non subite e degli acconti non versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

Nel **rigo RN20**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RN14 e gli importi dei righi RN15, RN16, RN17, RN18 e RN19. Se la somma degli importi dei righi RN15, RN16, RN17, RN18 e RN19 è maggiore dell'importo di rigo RN14 nel rigo RN20 indicare la differenza tra la predetta somma e l'importo di rigo RN14 preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RN21**, indicare, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RN20, il credito di imposta utilizzato per il pagamento dell'Irpef:

- dalle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- dagli esercenti servizio taxi;
- dalle imprese e dai professionisti che hanno incrementato la base occupazionale dei dipendenti ("premio di assunzione");
- dalle imprenditorie individuali operanti in vari settori produttivi;
- dalle imprese che hanno usufruito degli incentivi per la rottamazione degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
- dalle imprese che hanno erogato liberalità allo Stato destinate all'area archeologica di Pompei.

Nel **rigo RN22**, indicare la somma delle eccedenze Irpef e del Contributo straordinario per l'Europa che il contribuente, nella precedente dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la dichiarazione di quest'anno (rigo N24 e N31 del Mod. 740/97). Se erroneamente sono state versate o trattenute somme eccedenti gli importi dovuti a titolo di contributo straordinario per l'Europa che non sono state già comprese nei righi N31 e N32 del Mod 740/97 o utilizzate in diminuzione dalla seconda rata del contributo, le stesse vanno indicate in questo rigo. I contribuenti che nel 1997 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 possono indicare nel rigo RN22 il credito non rimborsato (**punto 33** della certificazione o punto 31 del Mod. 101).

Se il contribuente vanta dalla precedente dichiarazione una eccedenza Ilor (rigo O10 del Mod. 740/97) e non possiede quest'anno redditi soggetti ad Ilor può sommare l'eccedenza Ilor alle altre eccedenze nel rigo RN22.

I contribuenti non titolari di partita Iva, esclusi dalla compensazione illustrata nel paragrafo 10, possono comunque compensare gli importi a debito con gli importi a credito dell'Irpef e dell'Ilor risultanti dalla presente dichiarazione.

Nel **rigo RN23**, indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o giugno dello scorso anno; nel **rigo RN24** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.



**ATTENZIONE** I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1997 devono indicare l'importo versato, al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardo versamento.

Per la determinazione del credito di imposta consultare le istruzioni al quadro RU.

Per ulteriori informazioni circa i crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta vedere in Appendice la relativa voce.

I contribuenti che per l'anno precedente hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare:

- nei **righe RN23 e RN24**, gli importi trattenuti da quest'ultimo;
- nello spazio riservato al codice la sigla "Mod. 730".

In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento.

In Appendice sotto la voce "Dichiarazione congiunta modello 740/97 - redditi 1996" sono contenute informazioni per la separazione della eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione congiunta e dei versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che da quest'anno sono obbligati a presentare separate dichiarazioni dei redditi.

Se l'importo di rigo RN20 è negativo deve essere sommato a quello dei righe RN22, RN23 e RN24 e il totale deve essere riportato nel **rigo RN26**.

Se l'importo di rigo RN20 è maggiore della somma degli importi dei righe RN21, RN22, RN23 e RN24, riportare la differenza tra l'importo di rigo RN20 e tale somma nel **rigo RN25**. L'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera lire 20.000.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi".

**ATTENZIONE** Consultare le istruzioni relative al prospetto riepilogativo del modello UNICO ai fini dell'utilizzo dell'eventuale credito ovvero per l'indicazione degli estremi del versamento.

## R12. QUADRO RV - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il quadro RV va compilato per determinare il contributo al Servizio sanitario nazionale, che deve essere versato negli stessi termini e con le stesse modalità dell'Irpef.

Devono compilare questo quadro:

- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di altri redditi oltre quelli di lavoro dipendente e di pensione;
- gli artigiani e gli esercenti attività commerciali;
- gli esercenti arti e professioni;
- i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- i contribuenti non tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la partecipazione contributiva all'assistenza è regolata dall'art. 63 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (cosiddetti cittadini non mutui, ad esempio: titolari di soli redditi di partecipazione o di capitale, ereditieri e casalinghe con redditi propri e non a carico previdenziale di altri soggetti);
- i cittadini stranieri residenti iscritti obbligatoriamente all'assicurazione al Servizio sanitario nazionale.

Non devono compilare questo quadro:

- i soggetti non residenti in Italia;
- i contribuenti che hanno un reddito complessivo lordo (rigo RN1, colonna 2) pari o inferiore a zero;
- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso unicamente di redditi di terreni, di fabbricati e di capitale (compresi quelli imputati ai soci di società semplici indicati nel rigo RH17 del quadro RH) di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000;
- i contribuenti il cui imponibile già assoggettato ai fini del Csn indicato al rigo RC11 o RV8 è superiore o uguale a lire 150.000.000;
- i contribuenti in possesso solo di redditi già assoggettati al contributo;
- gli stranieri residenti in Italia, ma iscritti facoltativamente all'assicurazione al Servizio sanitario nazionale;
- i contribuenti in possesso solo di redditi indicati nella sezione I del quadro RC.

I contribuenti previdenzialmente a carico di altri devono indicare nel quadro RV soltanto il codice fiscale del familiare del quale sono a carico; (per la verifica delle condizioni per il riconoscimento di familiare previdenzialmente a carico, vedere la Tabella nella pagina successiva).



**ATTENZIONE** I contribuenti iscritti obbligatoriamente negli elenchi degli artigiani e dei commercianti, o alla gestione separata istituita presso l'Inps per il contributo del 10 per cento, di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, o negli albi dei liberi professionisti e i lavoratori dipendenti non possono mai essere considerati previdenzialmente a carico.

Si ricorda che nei limiti di reddito per essere considerati previdenzialmente a carico non rientrano le pensioni di guerra, gli assegni e le indennità per causa di guerra, gli assegni per decorazioni al valore militare, le indennità di accompagnamento concesse, ai sensi della L. 11 febbraio 1980, n. 18, ai mutilati e invalidi civili totalmente inabili.

Inoltre dai redditi dei figli vanno escluse le pensioni concesse ai ciechi civili, le borse di studio e gli assegni di studio.

Il contributo deve essere determinato con riferimento al reddito complessivo lordo ai fini dell'Irpef relativo all'anno al quale il contributo stesso si riferisce.

Sono esclusi dalla base imponibile del contributo, oltre ai redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef (redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ed emolumenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali), i seguenti altri redditi:

- redditi già assoggettati al contributo quali, ad esempio, i redditi di lavoro dipendente e i trattamenti pensionistici;
- redditi di lavoro dipendente e di pensione di fonte estera;
- pensioni di importo complessivo non superiori a 18 milioni di lire;
- redditi dominicali e agrari, redditi di fabbricati e di capitale (anche se compresi tra quelli indicati nel quadro RH) per la parte di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000; tale franchigia non spetta ai cittadini "non mutui";
- assegni alimentari percepiti dal coniuge separato legalmente quando questi continua ad essere previdenzialmente a carico (al riguardo vedere la sottostante Tabella).



**A CHI SPETTA LA FRANCHIGIA** La franchigia di L. 4.000.000 spetta interamente a coloro che sono iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per una parte dell'anno. Il diritto alla franchigia può spettare anche in assenza dell'obbligo di dichiarare il reddito di lavoro dipendente, come nel caso di titolari di pensioni sociali, di redditi o di altre indennità esenti dall'Irpef ai sensi della vigente normativa; tali contribuenti devono dichiarare di trovarsi nelle suddette condizioni barrando l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro. Al contrario, il diritto alla franchigia non sussiste per i soggetti non iscritti a forme obbligatorie di previdenza, o iscritti facoltativamente, anche se hanno percepito, ad esempio, redditi di lavoro dipendente in qualità di eredi.

Per i lavoratori dipendenti sono esclusi, inoltre, dalla base imponibile del contributo, indipendentemente dalla loro rilevanza a fini fiscali, i redditi derivanti da prestazioni previdenziali e assistenziali quali ad esempio: indennità di malattia, maternità e per congedo matrimoniale, integrazioni salariali, trattamento speciale di disoccupazione e mobilità, assegni corrisposti ai

**CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI FAMILIARE PREVIDENZIALMENTE A CARICO**

Categoria di familiari	Età	Limiti di reddito annuo per il 1997	Altre condizioni
FIGLI ED EQUIPARATI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fino al 18° anno</li> <li>• fino al 21° anno se studente o apprendista</li> <li>• fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea</li> <li>• senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per ciascun figlio L. 11.583.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• figli per i quali il capo famiglia provvede abitualmente al loro mantenimento.</li> </ul>
CONIUGE		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L. 11.583.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• anche se separato legalmente, purché il contribuente sia obbligato a corrispondere un assegno alimentare</li> </ul>
GENITORI ED EQUIPARATI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• superiore ai 60 anni (uomo)</li> <li>• superiore ai 55 anni (donna)</li> <li>• oppure invalido permanentemente al lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per un genitore L. 11.583.600</li> <li>• per entrambi i genitori L. 20.271.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• quando il contribuente concorre al mantenimento in maniera continuativa ed in misura sufficiente</li> </ul>
FRATELLI SORELLE NIPOTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fino al 18° anno</li> <li>• fino al 21° anno se studente o apprendista</li> <li>• fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea</li> <li>• senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per ciascun familiare L. 11.583.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• o condizione che non siano mantenuti dai rispettivi genitori</li> <li>• in caso di morte, invalidità permanente al lavoro, disoccupazione non indennizzata o abbandono del loro padre;</li> <li>• che il contribuente provveda abitualmente al loro mantenimento.</li> </ul>

donatori di sangue, somme corrisposte dalla cassa marittima e dalla cassa edile. Tali redditi, non compresi nell'ammontare del reddito imponibile assoggettato al Ccssn indicato nella certificazione del sostituto d'imposta, non devono essere dichiarati nel quadro RV.



**ATTENZIONE** Per calcolare il contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione: per i redditi imponibili fino a 40.000.000 di lire si applica l'aliquota del 6,6 per cento, oltre tale reddito e fino a 150.000.000 di lire, l'aliquota del 4,6 per cento. A tale scopo è necessario ricostruire l'imponibile tenendo conto dei redditi, anche figurativi, già assoggettati alla contribuzione al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

**12.2**  
**Come si calcola il reddito imponibile**

Se il contribuente rientra nella categoria dei cosiddetti "non mutuati", cioè non è iscritto a forme obbligatorie di previdenza, l'imponibile ai fini del contributo da indicare nel **rigo RV1** è pari all'importo di rigo RN1, colonna 2; se quest'ultimo è superiore a 150 milioni di lire, nel rigo RV1 vanno indicati 150 milioni.

Negli altri casi, per determinare il reddito imponibile da assoggettare al Ccssn, occorre calcolare la differenza tra il reddito complessivo ai fini Irpef, aumentato per i lavoratori dipendenti e i pensionati dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi dal reddito complessivo Irpef), e degli imponibili assoggettati sulla base di un reddito figurativo e il totale, fino a un massimo di 4 milioni di lire, dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale (anche se compresi tra quelli indicati nel quadro RH). Da tale differenza, eventualmente ricondotta a 150 milioni se superiore a questo importo, vanno sottratti i redditi già assoggettati al contributo (imponibile di lavoro dipendente assoggettato al Ccssn indicato nel rigo RC11 anche se in forma forfetaria, redditi diversi da quelli di lavoro dipendente già assoggettati, compensi percepiti dai familiari dell'artista o del professionista in qualità di lavoratori dipendenti da indicare nel rigo **RV8**).

**ATTENZIONE** I contribuenti "non mutuati" che hanno dichiarato redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nella Sez. I del quadro RC devono indicare nel rigo RV1 l'importo di rigo RN1, colonna 2, diminuito di detti redditi, eventualmente ricondotta a 150 milioni.

Per calcolare il reddito imponibile può essere utilizzato l'apposito schema riportato in allegato alle presenti istruzioni, che può essere conservato come propria documentazione.

**12.3**  
**Come si calcola il contributo**

Se non si possiedono redditi già assoggettati al contributo e l'imponibile di rigo RV1 non supera lire 40 milioni, il contributo dovuto da indicare nel **rigo RV2** è pari al 6,6 per cento dell'importo di rigo RV1. Se l'imponibile di rigo RV1 supera lire 40 milioni, calcolare il 6,6 per cento dei primi 40 milioni e il 4,6 per cento dell'importo residuo; il contributo dovuto da indicare nel rigo RV2 è dato dalla somma dei due importi così calcolati.

Se si possiedono redditi già assoggettati al contributo e questi superano lire 40 milioni, il contributo dovuto da indicare nel rigo RV2 è pari al 4,6 per cento dell'importo di rigo RV1.

Se i redditi già assoggettati non superano lire 40 milioni calcolare:

- il 6,6 per cento del minore importo tra l'imponibile di rigo RV1 e la differenza tra 40 milioni e l'importo dei redditi già assoggettati;
- il 4,6 per cento dell'importo residuo dell'imponibile indicato nel rigo RV1.

Il contributo dovuto da indicare nel rigo RV2 è dato dalla somma dei due importi così determinati.

Anche per calcolare il contributo dovuto può essere utilizzato lo schema riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Si ricorda che è ridotta al 50 per cento la quota di contributo relativa ai redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984.

Per le modalità di calcolo del contributo relativo ai redditi delle aziende agricole situate in territori montani, vedere in Appendice la voce "Contributo al Servizio sanitario nazionale ridotto".

Nel **rigo RV3**, indicare l'eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione (rigo V7 del mod. 740 del 1996). I contribuenti che nel 1997 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 possono indicare nel rigo RV3 il credito non rimborsato (punto 34 della certificazione).

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Nel **rigo RV4**, indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuata a maggio o a giugno dello scorso anno.

Nel **rigo RV5**, indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

**ATTENZIONE** I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1997 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento.

I contribuenti che nell'anno 1997 hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare:

- gli importi trattenuti da quest'ultimo nei rigi RV4 e RV5;
- la sigla "Mod. 730" nel relativo spazio riservato al codice.

In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento.

Nel **rigo RV6**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RV2 e la somma degli importi dei rigi RV3, RV4 e RV5.

Il contributo non è dovuto se l'importo non è superiore a L. 20.000.

Se l'importo di rigo RV2 è minore della somma degli importi dei rigi RV3, RV4 e RV5, indicare la differenza tra tale somma e l'importo di rigo RV2 nel **rigo RV7**.

Il contributo non è rimborsabile se l'importo non è superiore a lire 20.000.

Nel **rigo RV8**, indicare l'imponibile, compreso quello figurativo, già assoggettato, anche se in misura forfetaria, al Cssh con esclusione di quello relativo al lavoro dipendente indicato nel rigo RC11. In appendice alla voce "Imponibile assoggettato al Cssh" viene fornito un esempio su come compilare il rigo nei casi di indennità percepite per l'esercizio di cariche elettive.

## R13. QUADRO RX - INDICAZIONE DEI DATI DEL VERSAMENTO E UTILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPOSTE E DEL CONTRIBUTO

Nel **rigo RX1**, indicare i dati del versamento risultanti:

- dalla delega, dal conto corrente postale o dall'attestazione di pagamento tradizionale per i contribuenti non titolari di partita Iva;
- dai modelli di pagamento F24 per i contribuenti titolari di partita Iva.

L'importo del versamento da indicare nella **colonna 4** è pari:

- per i non titolari di partita Iva, alla somma delle imposte e del Cssh risultanti dalla dichiarazione dei redditi, versati, a giugno e/o luglio 1998, per l'anno 1997, con esclusione, quindi, dell'acconto Irpef per il 1998;
- per i titolari di partita Iva, al totale indicato nei predetti modelli di pagamento F24.

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato più versamenti (o, comunque, abbia utilizzato più modelli di pagamento) vanno indicati la data e il codice dell'ultimo versamento o dell'ultimo modello di pagamento.

Il contribuente che intende rateizzare il pagamento delle imposte e del Cssh risultanti dalla dichiarazione, nonché gli eventuali acconti, deve indicare, nella **casella 1**, il relativo numero di rate.

Nei **rigi da RX2 a RX7**, indicare:

- in **colonna 1**, l'importo di cui si chiede il rimborso. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso chiesto al Concessionario, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva;
- in **colonna 2**:
  - per i non titolari di partita Iva l'importo dei crediti Irpef e Ilor che si intende utilizzare in diminuzione dell'Irpef dovuta per la successiva dichiarazione;
  - per i titolari di partita Iva l'importo dei crediti risultanti dalla dichiarazione che si intende utilizzare in compensazione in base al D.Lgs. n. 241 del 1997.